



*Ministero*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Capitaneria di porto di Venezia

**Ordinanza N° 86 /2017**

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n° 20438 in data 18/07/2017, avanzata dalla LASA F.lli NATA S.r.l. di Contarana di Cona (VE) e relativa agli interventi di manutenzione della torre CNR posta al largo del litorale del Lido di Venezia;

**VISTA:** la nota dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con la quale è stato partecipato il necessario "nulla osta", ai fini demaniali marittimi, per i lavori di che trattasi;

**VISTA:** la nota n°11/19/22558 in data 27/06/2016 del Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti marittimi di Venezia, con la quale sono state impartite le prescrizioni specifiche per il segnalamento marittimi (diurno e notturno) in occasione dei lavori in questione;

**VISTA:** la propria Ordinanza n°100/2008 in data 02/09/2008, relativa al divieto di navigazione già vigente nei pressi della piattaforma in questione;

**RITENUTO:** comunque opportuno, nonostante il citato provvedimento ordinativo, regolamentare più compiutamente – ai fini della sicurezza della navigazione – gli specchi acquei *de quibus*, in occasione dei lavori di manutenzione della piattaforma CNR, atteso altresì che ne è prevista la temporanea asportazione dal sito;

**VISTO:** l'art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

### **RENDE NOTO**

che **dal giorno 20/07/2017 al giorno 17/08/2017 (estremi inclusi)** l'impresa LASA F.lli NATA S.r.l. impiegherà personale subacqueo e le seguenti unità navali:

- M/pontone SAN MARTINO (VE 9145);
- M/barca DIVINA (CI 3654);

per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria della piattaforma CNR posta al largo del Lido di Venezia; detti interventi prevedono il taglio e la rimozione della citata struttura dal sito, dove rimarranno esclusivamente i pali di sostegno (con le relative estremità posizionate ad un'altezza di 4,25 metri s.l.m.m.) dotati di segnalamento provvisorio con le seguenti caratteristiche specifiche:

- palo di colore giallo, dotato di miraglio radarabile a forma di "X" (segnale speciale);
- luce di colore giallo, con
  - caratteristica luminosa  $0,5 + 0,5 = P. 1 \text{ sec.}$ ;
  - portata nominale: miglia 3 (tre);
  - altezza piano focale s.l.m.m.: metri 8 (otto);

### Articolo 1

**Dal giorno 20/07/2017 al giorno 17/08/2017 (estremi inclusi)**, nella zona di mare compresa entro un raggio di 200 metri dalla piattaforma sita nel punto di coordinate geografiche lat. 45°18.8'N – long. 012°30.9'E sono vietati, a tutte le unità navali di qualsiasi tipologia, il transito, la sosta, la navigazione, la pesca, l'attività subacquea e/o natatoria nonché qualsiasi altro uso pubblico.

I divieti di cui al comma precedente non si applicano alle unità della Guardia Costiera, delle FF.PP. e di soccorso, in ragione del loro ufficio, oltretutto ai mezzi nautici impiegati nelle operazioni di manutenzione alla piattaforma.

### Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov/venezia](http://www.guardiacostiera.gov/venezia).

Venezia, 20/07/2017

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Goffredo BON  
IL CAPO REPARTO  
TECNICO AMMINISTRATIVO  
C.V. (CP) Andrea CONTE